



COMUNE DI LIVORNO
UNITÀ ORGANIZZATIVA ENTRATE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

2014

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

UNITÀ ORG.VA ENTRATE
Via Marradi, 118 - 57126 LIVORNO

L'ufficio è aperto al pubblico:

il **lunedì** e il **venerdì** dalle ore **9.00** alle **13.00**
il **martedì** e il **giovedì** dalle ore **15.30** alle **17.30**

fax: 0586 518.990

Sito Internet: <http://www.comune.livorno.it> alla sezione Tributi
e-mail: tributi@comune.livorno.it

numero verde 800 585 678

IMU 2014

ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2014

(Delibera C.C. n. 51 del 29.04.2014)

-
- **aliquota ordinaria del 9,6 per mille:** si applica per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica;
-
- **aliquota ridotta del 3,5 per mille** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 comprese le pertinenze della stessa, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, intendendo come tale quella non fatta oggetto di contratto di locazione, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate;
-
- **aliquota agevolata del 5,3 per mille** a favore delle persone fisiche e giuridiche soggetti passivi, esclusivamente per tutte quelle unità immobiliari, ad uso abitativo, che siano state concesse in locazione a persone che le utilizzano a titolo di abitazione principale, ed ivi residenti, con contratto tipo concordato (ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/98) alle condizioni definite dagli Accordi Territoriali, prevedendo altresì, che entro il termine perentorio del pagamento del saldo i contribuenti debbano presentare all'U.O. Entrate-Patrimonio apposita dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, attestante il possesso delle condizioni che danno diritto al beneficio dell'aliquota agevolata del 5,3 per mille, come statuite dal presente provvedimento, o, in alternativa, copia del contratto di locazione agevolata;
-
- **aliquota del 10,6 per mille** per le aree fabbricabili e per le unità immobiliari ad uso abitativo non costituenti abitazione principale dei soggetti passivi dell'IMU;
-

Le aliquote devono essere applicate agli immobili in ragione dei mesi per i quali è durata la destinazione d'uso dell'immobile

La destinazione d'uso per almeno 15 giorni equivale alla destinazione d'uso per l'intero mese.

Esempio: se l'immobile posseduto è divenuto abitazione principale in data 20 aprile, l'aliquota ridotta dovrà essere applicata dal mese di maggio.

LE NOVITÀ PER L'ANNO 2014

1. Il pagamento dell'IMU **non è dovuto** per le seguenti fattispecie imponibili:
 - Abitazione principale (e relative pertinenze) nelle categorie **A/2, A/3, A/4, A/5 e A/7;**
 - Unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale;
 - Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22/4/2008;
 - Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- Unico immobile ad uso abitativo posseduto e non locato dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile, nonché del personale del Corpo dei Vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, anche se mancante delle condizioni di residenza anagrafica e dimora abituale;
 - Immobili rurali strumentali;
 - Immobili merce intendendosi per tali gli immobili costruiti e posseduti dall'impresa costruttrice destinati alla vendita, per il periodo in cui non sono locati;
 - Immobili posseduti ed utilizzati dagli enti non commerciali per le attività di ricerca scientifica;
2. Il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale dei terreni agricoli passa **da 110 a 75 per i terreni** posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali;
 3. Per gli immobili destinati ad abitazione principale di categoria catastale **A/1, A/8 e A/9** che in ragione di tale categoria di appartenenza rimangono sottoposti ad imposta, **NON** è più prevista la detrazione di € 50,00 per ogni figlio convivente di età non superiore a anni 26. Rimane la detrazione annua di € 200,00;
 4. Gli enti non commerciali versano l'imposta in 3 rate di cui:
 - la prima entro il 16/6/2014 pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente;
 - la seconda entro il 16/12/2014 pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente;
 - la terza entro il 16/6/2015 a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta.

SI RICORDA INOLTRE CHE, COME NEL 2013:

- L'imposta dovuta in base alle aliquote deliberate deve essere corrisposta interamente al Comune utilizzando i codici tributo relativi alle varie categorie della quota comune.
- La quota Stato (codice tributo 3925) deve essere calcolata soltanto per gli immobili di categoria D (esclusi i D10) applicando l'aliquota del 7,6‰; per tali immobili la quota Comune (codice tributo 3930) deve essere calcolata applicando l'aliquota del 2‰ (9,6 - 7,6);
- Il moltiplicatore da utilizzare per calcolare il valore imponibile dei fabbricati D (esclusi i D5 per i quali il moltiplicatore rimane pari a 80) è pari a 65;
- Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU è stabilito nel 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto l'evento che deve essere dichiarato. Pertanto per tutti i casi in cui è dovuta la presentazione della dichiarazione IMU, avvenuti nel 2013, il termine è fissato nel 30 giugno 2014. Per tutti gli eventi da dichiarare che si verificheranno nel corso del 2014 il termine di presentazione della relativa dichiarazione è costituito dal 30 giugno 2015.

CHI PAGA L'I.M.U.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli in qualità di proprietari, ovvero come titolari dei diritti di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, obbligato al pagamento dell'imposta è il locatario.

Si ricorda che nel caso di concessione su aree demaniali obbligato al pagamento dell'imposta è il concessionario.

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Per abitazione principale si intende l'immobile costituito:

- 1) da un'unica unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto;
- 2) dove il contribuente ed i componenti della propria famiglia hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente;

3) nel caso in cui i componenti della famiglia abbiano residenza e dimora in più di un immobile, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano ad un solo immobile.

All'abitazione principale è equiparata l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Non costituisce abitazione principale l'unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti in Italia, né l'immobile concesso in comodato dal soggetto passivo a parenti.

COME, DOVE E QUANDO SI PAGA L'IMPOSTA

L'I.M.U. si paga per l'anno in corso, in due rate con scadenza rispettivamente 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo)

L'acconto è pari al 50% dell'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate per il 2014 dal Comune.

Il saldo è pari alla differenza tra l'imposta annua determinata applicando le aliquote deliberate per il 2014 e quanto già versato con la rata di acconto.

Il versamento sia dell'acconto che del saldo si effettua utilizzando il modello F24. o, in alternativa un apposito bollettino postale da reperire presso gli sportelli delle agenzie postali.

Si ricorda che il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento non è dovuto se l'importo annuo dell'imposta non è superiore a € 10,00.

Gli Italiani residenti all'estero in alternativa al modello F24 possono effettuare il pagamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

per la quota riservata allo Stato,

- effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

per la quota del Comune

- effettuare un bonifico utilizzando il codice IBAN IT63X0503413917000000000096 (codice BIC BAPPIT21T11).

CODICI DA UTILIZZARE PER IL MODELLO F24

Tipologia immobili	Codice IMU quota COMUNE	Codice IMU quota STATO
Abitazione principale	3912	-
Fabbricati rurali strumentali	-	-
Terreni	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati	3918	-
Fabbricati di categoria D	3930	3925

DETRAZIONI D'IMPOSTA

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale **classificata nelle categoria A/1, A/8 e A/9** si detraggono fino alla concorrenza del suo ammontare **€ 200,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Nel caso di **più contitolari** la detrazione spetta, esclusivamente, a coloro che **risiedono ed effettivamente dimorano nell'immobile e va suddivisa in parti uguali tra i soggetti passivi**.

Ai fini della ripartizione della detrazione **non conta la percentuale di possesso**, ma, esclusivamente, il **numero dei contitolari** che utilizzano l'immobile come abitazione principale.

RIDUZIONI D'IMPOSTA

1) FABBRICATI INAGIBILI

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definiti dall'art. 31 lettera a) e b) della Legge n. 457/78 e dal Regolamento Edilizio adottato con delibera di C.C. n. 44 del 24/3/98.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone; ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità.

Non si ritengono inagibili i fabbricati ristrutturati per cause diverse da quelle sopracitate o fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.

Inoltre non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

L'inagibilità può essere accertata:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Tale dichiarazione deve essere presentata non appena sussiste la condizione di inagibilità (detta dichiarazione non esonera dall'obbligo di presentare denuncia di variazione).

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del precedente comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

2) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico ed artistico l'imposta, calcolata sulla base della rendita catastale, è ridotta nella misura del 50%.

Per poter beneficiare di tale riduzione è necessario che l'immobile sia stato riconosciuto di interesse storico ed artistico dalla Soprintendenza dei Beni storici ed artistici e che tale riconoscimento risulti da apposito decreto emesso dalla stessa, ai sensi del D. Lgs.vo 22/1/2004 n. 42

3) TERRENI AGRICOLI

Sono previste agevolazioni per i **terreni condotti direttamente** da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29/3/2004 n.99 e successive modificazioni, **iscritti nella previdenza agricola**.

Le agevolazioni per i terreni sono così distribuite:

VALORE IMPONIBILE	RIDUZIONE D'IMPOSTA
fino a € 6.000,00	imposta non dovuta
oltre € 6.000,00 e fino a € 15.500,00	imposta ridotta del 70 per cento
oltre € 15.500,00 e fino a € 25.500,00	imposta ridotta del 50 per cento
oltre € 25.500,00 e fino a € 32.000,00	imposta ridotta del 25 per cento
oltre € 32.000,00	nessuna riduzione

CALCOLO DELL'IMPOSTA

ATTENZIONE

Le rendite risultanti agli atti catastali, sulle quali si effettua il calcolo dell'imposta, devono essere rivalutate nella seguente misura:

- **5%** per le rendite catastali relative alle unità immobiliari appartenenti a tutte le categorie catastali.
- **25%** per i redditi dominicali dei terreni che scontano l'imposta.

- L'imposta è calcolata applicando al valore dell'immobile l'aliquota deliberata dal Comune
- il valore dell'immobile è pari alla rendita catastale od al reddito dominicale rivalutati x il moltiplicatore.

Moltiplicatori dei terreni

Terreni agricoli	135
Terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali	75

Moltiplicatori dei fabbricati

A esclusi gli A10	160	A/10 e D5	80
C2, C6 e C7	160	D esclusi i D5	65
B, C3, C4 e C5	140	C1	55

Per le aree fabbricabili il valore è costituito dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio di ogni anno.

IMPORTANTE: l'imposta calcolata deve essere moltiplicata per la quota di possesso e rapportata ai mesi di possesso.

Esempio: abitazione a disposizione di categoria A/2 e r.c. pari a € 750,00, possesso 50% per 12 mesi.

Acconto:

Codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%) : 2 = € 334,00$

Saldo:

Codice tributo 3918 = $(750 \times 1,05 \times 160 \times 10,6\% \times 50\%) : 2 = € 334,00$

Esempio: fabbricato di categoria D/8 e r.c. pari a € 1.500,00 , possesso 100% per 12 mesi.

Acconto:

Codice tributo 3930 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 2\%) : 2 = € 102,00$

Codice tributo 3925 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\%) : 2 = € 389,00$

Saldo:

Codice tributo 3930 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 2\%) : 2 = € 102,00$

Codice tributo 3925 = $(1.500 \times 1,05 \times 65 \times 7,6\%) : 2 = € 389,00$

LA DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta;

Restano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'I.C.I.;

Non è dovuta la dichiarazione nel caso di compilazione del modello unico informatico (M.U.I.);

Il modello di dichiarazione e le relative istruzioni, approvati con il D.M. 30/10/2012 del Ministero dell'Economia, sono scaricabili al seguente indirizzo:

www.finanze.gov.it

La dichiarazione deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili oggetto della dichiarazione; se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere presentate tante dichiarazioni quanti sono i diversi comuni di ubicazione.

La dichiarazione deve essere presentata al Comune, Unità Org. Entrate, alternativamente tramite:

- consegna diretta all'ufficio del Comune, che rilascerà apposita ricevuta;
- posta, in busta chiusa, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU anno 2014;
- invio telematico con posta certificata.

SANZIONI

Chi **omette o ritarda il versamento dell'imposta** è soggetto alla sanzione amministrativa pari al **30%** di ogni importo non versato.

Per l'**omessa presentazione della dichiarazione o denuncia** si applica la sanzione amministrativa **dal 100 al 200%** del tributo dovuto con un **minimo di € 50**.

Se la **dichiarazione o denuncia sono infedeli** si applica la sanzione amministrativa **dal 50 al 100%** del tributo dovuto con un **minimo di € 50**.

Si applica la sanzione amministrativa **da € 100 a € 500** per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Sulle somme dovute per imposta si applicano, per l'anno 2014, gli interessi moratori nella misura del **1%** annuale (tasso legale).

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso di tardivo o omesso versamento dell'imposta alle scadenze stabilite o nel caso di infedele o omessa denuncia o dichiarazione IMU, è possibile regolarizzare la propria posizione mediante il RAVVEDIMENTO OPEROSO. Si tratta di una procedura che consente di sanare entro un determinato periodo di tempo, con interessi legali, e con una sanzione ridotta le violazioni di cui sopra.

Tale facoltà è consentita a condizione che la violazione non sia già stata constatata oppure non siano iniziate verifiche o altre attività di accertamento.

Il versamento, comprensivo dell'imposta dovuta, sanzioni e interessi, deve avvenire utilizzando il modello F24. Le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati unitamente all'imposta utilizzando il relativo codice tributo.

Ai fini del perfezionamento del ravvedimento operoso il contribuente deve comunicare all'Unità Organizzativa Entrate l'eseguito pagamento, specificando la somma complessivamente versata e la suddivisione in tributo, interessi e sanzione, ed allegando fotocopia della ricevuta di versamento.

All tutto vanno sommati gli interessi legali (**1%** dal 01/01/2014).

	Omesso, insufficiente o tardivo versamento	Rettifica di dichiarazione con conseguente insufficiente versamento	Omessa dichiarazione con omesso versamento	Omessa dichiarazione con versamento esatto
TERMINE "BREVE"	0,2% per ogni giorno di ritardo fino al 14° giorno successivo alla scadenza di legge			€ 5,00 (1/10 di € 50,00)
	3% del tributo non versato o versato tardivamente dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza di legge			oltre 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione
TERMINE "LUNGO"	3,75% del tributo non versato o versato tardivamente oltre i 30 giorni ed entro un anno dall'omissione o dall'errore	6,25% del tributo non versato entro un anno dal termine di presentazione della dichiarazione per l'anno cui si riferisce l'insufficiente versamento	10% del tributo non versato entro 90 giorni dalla scadenza di legge	
TERMINE "LUNGHISSIMO"	12,5% del tributo non versato o versato tardivamente oltre il termine di cui sopra	12,5% del tributo non versato oltre il termine di cui sopra	20% del tributo non versato oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge	€ 10,00 (20% di € 50,00) oltre i 90 giorni dalla scadenza di legge